

Sentenza: 119 del 26 marzo 2010

Materia: produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: art. 117, comma terzo, Cost .

Ricorrente Presidente Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Artt. 1, 2, commi 1 e 2 , art. 3, commi 1 e 2, artt. 4 e 7, comma 1 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31(Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale).

Esito :illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e art. 3, commi 1 e 2.

Estensore nota Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli indicati in oggetto della legge regionale Puglia 31/2008, per violazione degli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1 della l.r. 31/2008 prevede che la Giunta regionale stipuli o approvi accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili. La norma è emanata ai sensi della l.r. 239 del 2004, che consente tali accordi con tutti i soggetti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Ai sensi invece della legge 387 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, che promuove le energie rinnovabili, è stabilito un divieto di subordinare la stessa autorizzazione unica a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. Pertanto sarebbe ravvisabile, per il remittente, un contrasto tra la disciplina regionale, che prevede invece tali misure di compensazione e che stabilisce un favor soltanto nei confronti degli "operatori industriali", (presunta lesione artt. 3 e 41 Cost.), e la norma statale, ispirata alle regole della semplificazione e che contiene principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", (presunta lesione art. 117, terzo comma, Cost.).

L'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. Puglia 31 del 2008, vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in numerose aree, e precisamente, nelle zone agricole considerate di particolare pregio e nelle aree protette. Secondo il ricorrente, l'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, stabilisce che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"; tali disposizioni statali costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale, configurandosi, di conseguenza, la violazione, (ad opera

del citato articolo 2, commi 1 e 2), dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed uno squilibrio nella concorrenza fra le diverse aree del Paese, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza.

L'articolo 3 della legge regionale Puglia 31 del 2008 prevede la denuncia di inizio di attività per numerosi tipi di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tenendo conto della collocazione e delle caratteristiche di essi, fra l'altro aumentando la soglia per l'effettuazione della denuncia di inizio attività (dia), in alcune aree e per alcuni impianti, senza tener conto che l'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 387 del 2003, stabilisce che "maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la denuncia di inizio di attività, possono essere individuati solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico"; la norma pertanto determinerebbe una lesione di tale principio fondamentale della legge statale e dunque, sarebbe in contrasto con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

L'articolo 4 della legge regionale 31 del 2008, stabilisce molte impegnative condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto, mentre l'articolo 12, comma 3 del citato d.lgs. 387 del 2003, prevede l'autorizzazione unica regionale" nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico", configurandosi tale disposizione come principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

L'articolo 7 della legge regionale 31 del 2008, stabilisce la disciplina transitoria, prevedendo l'applicabilità delle norme regionali anche alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi, ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni nella formale presentazione di dichiarazione di inizio di attività. Secondo il remittente, la norma sarebbe in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, perché lederebbe il principio fondamentale contenuto nella legge 387 del 2003, che fissa in 180 giorni il termine massimo per l'autorizzazione all'installazione.

Circa l'articolo 1 della legge regionale Puglia, censurato per quanto sopra, la Corte non ritiene fondata la questione, in quanto la legge statale vieta tassativamente l'imposizione di un corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale), quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, mentre devono ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente viene "compensato" con un'autorizzazione attraverso la quale si realizza una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. Da escludersi anche il contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione in quanto la norma non preclude il rilascio di autorizzazioni ad operatori non industriali, ma essa stabilisce che, ai fini del riequilibrio ambientale, ove il proponente sia un operatore industriale, l'accordo pre-autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso di diminuire il livello delle emissioni inquinanti.

Circa l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale, secondo la Corte C., la questione è fondata, in quanto la norma si porrebbe in contrasto con l'articolo 12, commi 1 e 10, del dlgs. 387 del 2003, che prevede che l'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione, sia da ritenersi espressione della competenza statale (linee guida ex art. 12 d.lgs. 387/2003).

Anche circa l'articolo 3 della legge regionale, che disciplina la collocazione e le caratteristiche degli impianti di produzione energetica, estendendo l'ambito di applicabilità della DIA per fonti elettriche superiori, la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto rileva un contrasto con il principio fondamentale della materia di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 387 del 2003, il quale stabilisce che maggiori soglie per cui si procede con la DIA, possono essere individuate solo con decreto statale del Ministero dello sviluppo economico.

Circa invece l'articolo 4 della legge regionale la Corte conclude per l'inammissibilità della questione in quanto la doglianza non risponde a requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, mentre circa l'articolo 7 la questione non è fondata perché, secondo la Corte, la norma che rende applicabile la nuova disciplina regionale, non è dilatoria rispetto ai termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dalla legge statale.